

### **Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)**

**Modifica del 7 novembre 2012 (RU 2012 6103; RS 813.11)**

#### **Invece di:**

*Art. 64*           Contenuto dell'annuncio

<sup>1</sup> L'annuncio deve contenere i seguenti dati:

- a. il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- b. il nome della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell'articolo 10 numero 2.2 della direttiva 1999/45/CE<sup>1</sup> o dell'articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP<sup>2</sup> se l'etichettatura non reca l'identità del fabbricante;
- c. per le sostanze:
  1. il nome chimico secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a–d del regolamento UE-CLP,
  2. il numero CAS,
  3. il numero CE,
  4. la classificazione e l'etichettatura,
  5. gli impieghi previsti,
  6. per le sostanze pericolose per l'ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
  7. per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.

<sup>1</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 12 cpv. 1.

<sup>2</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 4.

**Leggasi:***Art. 64*          Contenuto dell'annuncio

L'annuncio deve contenere i seguenti dati:

- a. il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- b. il nome della persona responsabile dell'immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell'articolo 10 numero 2.2 della direttiva 1999/45/CE<sup>3</sup> o dell'articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP<sup>4</sup> se l'etichettatura non reca l'identità del fabbricante;
- c. per le sostanze:
  1. il nome chimico secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a–d del regolamento UE-CLP,
  2. il numero CAS,
  3. il numero CE,
  4. la classificazione e l'etichettatura,
  5. gli impieghi previsti,
  6. per le sostanze pericolose per l'ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
  7. per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie,
  8. l'indicazione se la sostanza è considerata PBT o vPvB,
  9. la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, sempreché il fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile;
- d. per i preparati:
  1. il nome commerciale,
  2. le indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza,
  3. la classificazione e l'etichettatura,
  4. l'impiego previsto,
  5. lo stato fisico,
  6. per i preparati pericolosi per l'ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le categorie seguenti: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,

<sup>3</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 12 cpv. 1.

<sup>4</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 4.

7. per i preparati che contengono nanomateriali: la composizione dei nanomateriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.

4 dicembre 2012

Cancelleria federale

